

1999

MODULARIO
LL.PP. - 109



Mod. 4

Roma, 2 MAR 1999 19

Ministero dei Lavori Pubblici
Segretariato generale del
C.E.R.

Alla Regione E. Romagna
Servizio Programmi Edilizi
Viale A. Moro n. 30 - Bologna
Telefax 051/283654

Divisione VII
Prot. N.º 73 Allegato

Risposta al Foglio N.º
del

OGGETTO Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - Fondo speciale per l'eliminazione ed
il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.
Decesso del beneficiario del contributi

La Regione E. Romagna, con nota n. 3944 del 15 febbraio u.s. ha chiesto il parere di questo Segretariato in merito alla spettanza del contributo nel caso in cui il portatore di handicap, che abbia presentato la domanda ai sensi dell'art. 11 della legge n. 13/89, deceda prima che il Comune abbia predisposto la graduatoria di cui all'art. 10, commi 3 e 4, della stessa legge.

In particolare il quesito riguarda l'ipotesi in cui, prima del decesso, siano state eseguite le opere oggetto della richiesta di contributo "... perchè altrimenti è chiaro che il contributo non potrà essere concesso ..." come è desumibile dall'ultimo comma dell'art. 10 della legge n. 13/89.

Nella circolare del Ministero dei Lavori pubblici n. 1669 del 22 giugno 1989 si precisa, a proposito della concessione del contributo, che le domande non soddisfatte per carenza di fondi perdono la loro efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto allo stesso contributo, fra i quali la residenza nell'abitazione nella quale sono state realizzate le opere finalizzate al superamento ed all'eliminazione di barriere architettoniche.

Poichè si ritiene che la precisazione contenuta nella citata Circolare renda esplicita una condizione desumibile sia dalle disposizioni della legge n. 13/89 che dalle disposizioni di carattere generale riguardanti la concessione di agevolazioni nel settore dell'edilizia residenziale, il decesso del portatore di handicap che ha richiesto il contributo può considerarsi una fattispecie particolare dell'aspetto trattato, in generale, nella predetta Circolare, con la conseguenza che il Comune non potrà concedere il contributo agli eredi del deceduto, essendo venuta a mancare una delle condizioni alle quali tale concessione è subordinata.

Le argomentazioni svolte nella citata nota n. 3944 tendono ad individuare la natura della posizione del portatore di handicap al momento del decesso; anche seguendo questo procedimento, tuttavia, non si ritiene che la conclusione possa essere diversa.

L'art. 9, comma 3, della legge n. 13/89 introduce l'elenco delle condizioni soggettive previste per la presentazione della richiesta di contributo con le parole "Hanno diritto ai contributi ..."; poichè le parole impiegate dal legislatore devono essere necessariamente interpretate nel contesto nel quale sono collocate, è evidente che il "diritto" al quale si fa riferimento non è quello alla "concessione del contributo", che nessuna disposizione della legge n. 13/89 assicura, bensì quello della "presentazione della richiesta di concessione del contributo", riconosciuto ai portatori di handicap per i quali ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive desumibili dagli articoli 9, 10 e 11 della stessa legge.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - ROMA

ue

La posizione del richiedente al momento della presentazione della richiesta è, quindi, di semplice "aspettativa" alla concessione del contributo richiesto, la cui realizzazione è subordinata al verificarsi di una molteplicità di concorrenti condizioni: entità delle disponibilità del Fondo speciale istituito dall'art. 10 della legge n. 13/89 da distribuire fra le Regioni; disponibilità attribuite alla Regione nella quale il richiedente risiede; importo complessivo dei contributi richiesti dai Comuni della regione e criteri utilizzati dalla Regione per la distribuzione dei fondi disponibili fra gli stessi Comuni; disponibilità attribuite al Comune nel quale il richiedente risiede, presenza fra i richiedenti, al momento della concessione dei contributi, di portatori di handicap riconosciuti invalidi totali e (conseguente) collocazione del richiedente nella graduatoria formata dal Comune; permanenza, nel richiedente, delle condizioni richieste per la concessione del contributo.

Affinchè l'aspettativa si trasformi in interesse legittimo è necessario che le condizioni prima elencate si verifichino e, in particolare, che il richiedente sia collocato, nella graduatoria comunale aggiornata, in una posizione tale da poter concretamente aspirare, tenuto conto dei fondi attribuiti al Comune, alla concessione del contributo richiesto.

Il predetto interesse legittimo, dopo che si sia formato, si trasformerà, a sua volta, in diritto (credito di natura patrimoniale) solo dopo che il Comune avrà emesso il provvedimento di concessione del contributo a favore del richiedente o degli eventuali diversi soggetti legittimati a percepirlo ai sensi dell'art. 9 della legge n. 13/89.

L'interesse legittimo ha natura "personale" e non può essere trasferito ad altri nè può essere oggetto di successione, per cui di successione potrà parlarsi solo dopo che sia maturato il diritto al contributo (dopo, cioè, l'emissione del provvedimento comunale di concessione) e nel caso il richiedente deceda nel ristretto arco di tempo compreso fra la emissione del provvedimento e l'erogazione del contributo, essendo il Comune vincolato a provvedere all'erogazione "entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture dei lavori, debitamente quietanzate" (art. 10, ultimo comma, della legge 13/89).

Ne consegue che in tutte le fasi del procedimento che precedono l'emissione del provvedimento di concessione del contributo l'eventuale decesso del portatore di handicap che ha presentato la domanda di concessione comporterà la perdita di efficacia della stessa domanda.

Il Segretario Generale
(Ing. Giancarlo Storto)

